

Commissione per il notariato

Direttiva 11 agosto 2016 relativa all'art. 87 LN: onorario del notaio depositario di rogiti di notaio cessato o defunto

La LN del 23 febbraio 1983 (vLN) prevedeva all'art. 109, ultima frase, che il depositario, se era un notaio, doveva corrispondere al notaio cessato o ai suoi eredi il terzo degli onorari. L'art. 110 vLN statuiva che dopo dieci anni dalla morte del notaio o dalla cessazione dell'esercizio, il rogito passava in proprietà del depositario o dello Stato e cessava il diritto di partecipazione agli onorari sancito dall'articolo precedente.

La nuova LN non prevede più il diritto di partecipazione di un terzo agli onorari degli eredi di un notaio cessato o defunto. Neppure la nuova Legge sulla tariffa notarile contempla una regolamentazione al riguardo.

L'art. 87 LN prevede la riveduta normativa relativa all'attività del depositario degli atti di un notaio cessato o defunto. Egli riceve gli atti in custodia, cura il rilascio delle copie e il compimento degli obblighi inerenti.

I materiali legislativi disponibili (il messaggio governativo n. 6491 del 5 aprile 2011 concernente la Legge sul notariato, il rapporto di maggioranza n. 6491 R1 del 13 novembre 2013, il rapporto di minoranza n. 6491 R2 del 13 novembre 2013, il messaggio governativo n. 6492 del 5 aprile 2011 concernente la Legge sulla tariffa notarile, il rapporto n. 6492 del 13 novembre 2013 e i verbali della discussione nel plenum granconsigliare del 26 novembre 2013) non contengono alcun riferimento all'eliminazione della partecipazione agli onorari del notaio cessato o dei suoi eredi o a una sua riveduta regolamentazione. Soltanto a pag. 18 del messaggio n. 6491, nel commento all'art. 89 del progetto di riforma della LN, si accenna indirettamente alla tematica del notaio depositario, senza però toccare l'aspetto dell'onorario: "Si riprende il concetto di diritto di proprietà della vigente LN sui rogiti originali, rendendo maggiormente chiara e coerente la disciplina legale, rispetto al sistema attuale. Il notaio assume comunque una veste simile a quella di un depositario, essendo responsabile per la buona e corretta tenuta dei documenti. Inoltre occorre osservare come vada assicurato un maggiore potere di controllo e di responsabilizzazione da parte dell'ente pubblico, trattandosi di materiale che riveste un interesse collettivo e destinato con il trascorrere del tempo a trovare la sede ideale presso l'Archivio di Stato."

Il silenzio del legislatore, anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, non permette di prevedere una partecipazione del notaio cessato o dei suoi eredi all'onorario del notaio depositario secondo la LN o la LTN vigenti. È ipotizzabile unicamente una clausola che preveda una tale (o altra) remunerazione nella convenzione sottoscritta al momento della designazione del notaio depositario giusta l'art. 87 LN.

Per il resto il notaio depositario fatturerà le proprie prestazioni in base alla vigente LTN.